

**Rettifica della decisione 2004/386/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa al contributo finanziario della Comunità all'Organizzazione mondiale della salute animale per il processo di mediazione dell'OIE nel 2004**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 30 aprile 2004)

La decisione 2004/386/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 28 aprile 2004**

**relativa al contributo finanziario della Comunità all'Organizzazione mondiale della salute animale per il processo di mediazione dell'OIE nel 2004**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/386/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 90/424/CEE la Comunità deve adottare o assistere gli Stati membri che adottano le misure scientifiche e tecniche necessarie per la messa a punto di una legislazione comunitaria nel settore veterinario e per l'istruzione e la formazione del settore.
- (2) Su richiesta dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (Office International des Épizooties — OIE) si è riunita l'11 febbraio 2004 nella sua sede centrale con i rappresentanti di entrambe le parti. Le discussioni si sono svolte sotto gli auspici dell'OIE al fine di risolvere i problemi connessi con l'interpretazione e il rispetto delle attuali norme dell'OIE sulla BSE, contenute nel codice sanitario dell'OIE relativo agli animali terrestri (codice terrestre).
- (3) Il risultato finale delle discussioni può essere utile per ulteriori proposte di modifica del codice terrestre sulla BSE ed essere integrato nell'ulteriore elaborazione della legislazione comunitaria nel settore veterinario.

- (4) La Comunità deve conseguentemente sostenere la partecipazione dell'Unione europea al processo di delegazione dell'OIE i cui costi sono fissati a 8 000 EUR per ciascuna delegazione.
- (5) Devono pertanto essere impegnate le risorse finanziarie necessarie per il contributo comunitario al processo di mediazione dell'OIE nel febbraio 2004.
- (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e al parere del comitato della salute animale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La partecipazione dell'Unione europea al processo di mediazione dell'OIE, finanziata a partire dalla linea di bilancio 17 04 02 del bilancio dell'Unione europea per il 2004, per un importo massimo di 8 000 EUR è approvata.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224, 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122, 16.5.2003, pag. 1).